



29|05
2020

Decreto Rilancio

Tax & legal Alert COVID-19

INDICE

1. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI	2
2. “PATRIMONIO RILANCIO” A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI	6
3. INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO	6
4. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO E PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	9
5. CESSIONI DI BENI NECESSARI A MITIGARE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19	11
6. ESENZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2020 PER IL SETTORE TURISTICO	11
7. RINVIO DI TERMINI PER FATTURE ELETTRONICHE, CORRISPETTIVI TELEMATICI, PLASTIC TAX E SUGAR TAX	12
8. MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: IL BUONO MOBILITÀ	12
9. RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE	13
10. MODIFICHE ISA	13
11. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA AVAFE PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE	13
12. CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI E PER L’EDITORIA	14

1. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

(D.L. 34/2020, art. 26)

L’articolo 26 del D.L. 34/2020 prevede tre misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni:

1. un **credito d’imposta pari al 20%** a favore dei soggetti che effettuano interventi in aumento sul capitale delle società;
2. un **credito d’imposta pari al 50%** a favore delle società che hanno beneficiato dell’aumento di capitale commisurato alle perdite subite dalle suddette società;
3. la costituzione di un nuovo fondo denominato “**Fondo patrimonio PMI**” che ha la facoltà di sottoscrivere obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione da parte di società beneficiarie di aumenti di capitale.

Credito d’imposta 20% per i soggetti conferenti

Ai soggetti che sottoscrivono e versano l’aumento di capitale entro il 31/12/2020 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% del versamento.

Fruitori del credito d’imposta

Tutti i soggetti che effettuano un aumento di capitale in SPA, SAPA, SRL, SRLS e COOP aventi sede in Italia (esteso anche alle stabili organizzazioni di società UE).

Soggetti esclusi

Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. Non costituiscono presupposto per le agevolazioni gli aumenti di capitale effettuati dalle società di cui all’art. 162-bis del TUIR (intermediari

finanziari, nonché società di partecipazione finanziaria e non finanziaria) e dalle che esercitano attività assicurativa.

Caratteristiche dei soggetti destinatari dell'aumento di capitale

1. SPA, SAPA, SRL, SRLS e COOP aventi sede in Italia (esteso anche alle stabili organizzazioni di società UE);
2. Società con un ammontare di ricavi nell'esercizio 2019 tra € 5 e 50 milioni (se parte di un gruppo, si fa riferimento alla base consolidata);
3. società che abbiano subito, per effetto della COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 – rispetto a marzo e aprile 2019 – un calo di ricavi non inferiore al 33%;
4. società che entro il 31/12/2020 abbiano deliberato, sottoscritto ed interamente versato un aumento di capitale a pagamento.

Altre condizioni:

- il conferimento non deve essere superiore a 2 milioni di euro (il credito d'imposta massimo ammonta quindi a € 400.000);
- la partecipazione dovrà essere detenuta fino al 31/12/2023;
- non sarà possibile distribuire riserve fino al 31/12/2023;
- la società beneficiaria dovrà certificare di non superare il "de minimis" di € 800 mila in tema di aiuti di stato.

Il credito d'imposta è utilizzabile, anche in compensazione:

- nella dichiarazione relativa ai redditi del 2020 e in quelle successive fino al suo esaurimento;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

e non concorre a formare il reddito ai fini IIDD e IRAP.

L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Credito d'imposta 50% per i soggetti conferitari

Ai soggetti che deliberano l'aumento di capitale entro il 31/12/2020 è riconosciuto un credito d'imposta calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto per importi fino al 30% dell'aumento di capitale.

Fruitori del credito d'imposta

Il beneficio compete al soggetto che effettua il conferimento. Per espressa disposizione di legge non sono, però, agevolate le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono da questa controllate (o a questa collegate) o sono sottoposte a comune controllo.

Fruiscono dell'agevolazione i soggetti che entro il 31/12/2020 abbiano deliberato l'aumento di capitale e ricevuto i versamenti da parte dei soci e che, oltre alle caratteristiche già indicate per il credito d'imposta del 20%, soddisfino le seguenti altre condizioni:

- a) di non trovarsi al 31/12/2019 nella categoria delle imprese in difficoltà;
- b) di trovarsi in una regolare situazione contributiva fiscale;
- c) di essere in regola anche con le normative edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) di non aver ricevuto o non rimborsato degli aiuti ritenuti illegali o incompatibili;
- e) di non essere stata soggetta a misure antimafia;
- f) che, negli ultimi 5 anni, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva per reati in tema di evasione delle imposte su redditi e IVA;
- g) aver approvato il bilancio d'esercizio 2020.

L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Sistema di calcolo

In questo caso il credito d'imposta si calcola sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Esempio di calcolo	
Patrimonio netto	5.000
Perdite	-1.000
Aumento di capitale	1.000 Copertura perdite
Perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo perdite)	500
30% dell'aumento di capitale	300
Credito d'imposta 50%	250

Tale credito d'imposta non concorre a formare il reddito ai fini IIDD e IRAP ed è utilizzabile, anche in compensazione:

- nella dichiarazione relativa ai redditi del 2020 e in quelle successive fino al suo esaurimento;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Altre condizioni

La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima dell'1/1/2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituire l'ammontare detratto (*rectius* il credito d'imposta utilizzato), unitamente agli interessi legali.

Analoga causa di decadenza opera nel momento in cui la partecipazione ottenuta a seguito del conferimento venga trasferita prima dell'1/1/2024.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del "Decreto Rilancio" dovrà essere adottato un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in cui verranno stabilite le modalità di applicazione e fruizione.

L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

I benefici descritti in precedenza ai paragrafi intitolati "Credito d'imposta 20% per i soggetti conferenti" e "Credito d'imposta 50% per i soggetti conferitari" sono cumulabili tra di loro e con altre misure di aiuto di cui la società ha beneficiato nel quadro temporaneo degli

aiuti di Stato adottato in sede comunitaria il 19/3/2020. L'importo complessivo lordo di aiuto per ciascuna società non può eccedere:

- in via generale, l'importo di € 800.000;
- l'importo di € 120.000, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- l'importo di € 100.000, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

La società è tenuta ad acquisire dai soggetti che effettuano il conferimento l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito.

Fondo Patrimonio PMI

È costituito un fondo con facoltà di sottoscrivere obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione da parte di società beneficiarie di aumenti di capitale.

Caratteristiche dei soggetti emittenti:

1. SPA, SAPA, SRL, SRLS e COOP aventi sede in Italia con un numero di occupati inferiore a 250 persone;
2. ammontare di ricavi nell'esercizio 2019 tra € 10 e € 50 milioni (se fa parte di un gruppo, si fa riferimento alla base consolidata);
3. società che abbiano subito, per effetto della COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 – rispetto a marzo e aprile 2019 – un calo di ricavi non inferiore al 33%;
4. Entro il 31/12/2020 abbiano deliberato, sottoscritto ed interamente versato un

- aumento di capitale a pagamento di almeno € 250 mila;
5. di non trovarsi al 31/12/2019 nella categoria delle imprese in difficoltà;
 6. di trovarsi in una regolare situazione contributiva fiscale;
 7. di essere in regola anche con le normative edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 8. di non aver ricevuto o non rimborsato degli aiuti ritenuti illegali o incompatibili;
 9. di non essere stata soggetta a misure antimafia;
 10. che, negli ultimi 5 anni, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva per

reati in tema di evasione delle imposte su redditi e IVA.

L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Limiti di sottoscrizione del Fondo Patrimonio PMI

Il Fondo Patrimonio PMI sottoscrive soltanto strumenti finanziari ovvero prestiti obbligazionari o titoli di credito. La durata del finanziamento, avente le caratteristiche "bullet" è di sei anni dalla sottoscrizione, con possibilità di rimborso soltanto dopo che sono decorsi tre anni. L'iter dovrebbe concludersi, anche in termini di erogazione, entro il 31/12/2020.

L'importo della sottoscrizione è pari al minore tra:

- tre volte l'aumento di capitale deliberato e versato entro il 31/12/2020;
- il 12,5% dell'ammontare dei ricavi 2019.

Esempio di calcolo			
Fatturato 2019	25.000	12,5%	3.125
Aumento di capitale	1.000	x 3	3.000
Importo ammissibile	3.000		

Attenzione, l'ammontare complessivo degli aiuti concessi alla società calcolato come sommatoria di:

- importi garantiti ai sensi dei decreti emanati per l'emergenza COVID-19;
- prestiti con tassi agevolati sempre nell'ambito dell'emergenza COVID-19;
- strumenti finanziari di cui al presente provvedimento.

Non deve essere superiore al maggiore tra:

- 25% dei ricavi 2019;
- doppio dei costi del personale 2019;
- fabbisogno di liquidità nei 18 mesi successivi alla concessione dell'aiuto.

- destinare lo strumento finanziario a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti o attività localizzati in Italia;
- presentare l'istanza iniziale e fornire al Gestore (in questo caso l'Agenzia INVITALIA) un rendiconto periodico secondo le modalità che verranno indicate.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, dovrà essere adottato un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in cui verranno stabilite le modalità di applicazione e fruizione.

L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Ulteriori condizioni che obbligano la società emittente:

- non distribuire riserve o acquistare azioni proprie o restituire finanziamenti dei soci fino al rimborso dello strumento finanziario;

2. “PATRIMONIO RILANCIO” A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI

(D.L. 34/2020, art. 27)

Con l'articolo 27 del D.L. 134/2020 viene prevista la costituzione da parte di CDP S.p.A. di un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, le cui risorse verranno impiegate a sostegno di società per azioni (anche quotate o costituite in forma cooperativa) con le seguenti caratteristiche:

- a) sede legale in Italia;
- b) non operanti ne settore bancario, finanziario o assicurativo;
- c) con un fatturato annuo non superiore a € 50 milioni.

Il Patrimonio effettuerà investimenti a carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni. Sono previsti, in via preferenziale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio destinato saranno definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'efficacia di tale misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

3. INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO

(D.L. 34/2020, art. 119)

Nell'ambito dell'articolato “Decreto Rilancio”, il Legislatore cerca di conferire maggior appeal a tutte quelle misure strutturali, già implementate in passato o riproposte nel corso del tempo dalle varie finanziarie, e da sempre volte al sostegno ed all'incentivazione dell'intero comparto edile.

Viene infatti potenziata al 110% la possibilità di detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, purché le spese siano sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021, prevedendo altresì che **l'agevolazione possa essere fruita dimezzando il tempo: 5 rate di pari importo, contro le ordinarie 10.**

Rimangono invariati gli attuali incentivi previsti per gli interventi sugli immobili, quali quelli volti al recupero del patrimonio edilizio che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% e quelli di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”) per i quali, ove non sia possibile fruire del nuovo c.d. “superbonus” al 110%, permettono di ottenere la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 50% o del 65% (a seconda della tipologia di intervento).

Si riassumono di seguito i caratteri salienti di questi incentivi, non dimenticando che una delle principali novità riguarda sia il ritorno dello sconto in fattura (limitato dalla scorsa Manovra soltanto ai grandi lavori in condominio), sia la possibilità di cessione del credito anche alle banche non solo da parte di soggetti incipienti.

Soggetti beneficiari della detrazione del 110%

La detrazione al 110% spetta agli interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici effettuati:

- **dai condomini** (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- **sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;**
- **dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- **dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per gli interventi di risparmio energetico, il superbonus al 110% spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle "seconde case", ma soltanto se non sono edifici unifamiliari. In altre parole, **le abitazioni che rappresentano delle "seconde case" nei condomini beneficiano del superbonus, ma non le ville/villette unifamiliari come le case al mare o in montagna tenute a disposizione.**

Interventi di riqualificazione energetica

Per le spese sostenute nell'arco temporale 1/7/2020 – 31/12/2021, spetta la detrazione nella misura del 110% per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

- **interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- **interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione**

invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato della Commissione (UE) 18/2/2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;

- **interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (a titolo esemplificativo, l'installazione di pannelli o schermature solari – art. 14 D.L. 63/2013), **nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.**

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

- € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- € 30.000 per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l'intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Miglioramento della classe energetica dell'edificio

Per poter beneficiare dell'agevolazione maggiorata al 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare requisiti tecnici minimi che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. Qualora non sia possibile, è necessario il conseguimento della classe energetica più alta.

La classe energetica deve essere dimostrata mediante l'attestato di prestazione energetica - APE, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Interventi antisismici

Anche **gli interventi** che permettono di beneficiare del cosiddetto "sismabonus" **accedono all'agevolazione del 110%** purché sostenuti nel lasso temporale 1/7/2020 - 31/12/2021.

La detrazione nella misura del 110% prevista per il c.d. "sismabonus" non si applica agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'OPCM 20/3/2003 n. 3274.

Impianti solari fotovoltaici

Superbonus al 110% **anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici**, per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

L'installazione degli impianti fotovoltaici deve, comunque, essere **eseguita congiuntamente ad uno degli interventi** di riqualificazione energetica, o antisismici, **che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.**

Diversamente, in caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito.

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

L'Ecobonus non è rivolto soltanto al sostenimento di costi per interventi di efficientamento energetico, piuttosto che di riduzione del rischio sismico e/o di installazione di impianti fotovoltaici. **Un'altra opportunità** contemplata dalla maxi agevolazione è **costituita dall'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**, sempre con riferimento alla finestra temporale 1/7/2020 - 31/12/2021.

Analogamente a quanto sopra, la fruizione della detrazione è possibile in 5 rate di pari importo.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per l'effettuazione di alcuni degli interventi più sopra richiamati, possono optare:

- **per lo sconto in fattura.** Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- **oppure, in alternativa, per la cessione della detrazione.** In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri

soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Come anticipato poco più sopra, **la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda specifici interventi:**

- **recupero del patrimonio edilizio** (art. 16-bis comma 1 lettera a) e b) TUIR). In particolare, si tratta degli interventi:
 - effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
 - effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- **riqualificazione energetica** (art. 14 D.L. n. 63/2013), compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- **adozione di misure antisismiche** (art. 16 comma 1-bis - 1-septies D.L. 63/2013), compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (cosiddetto “bonus facciate”);
- **installazione di impianti solari fotovoltaici** (art. 16-bis comma 1 lettera h) TUIR), compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** (art. 16-ter D.L. 63/2013), compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

Nel caso siano stati effettuati gli interventi che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei

dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che definirà anche le modalità attuative della cessione della detrazione del 110%, da adottare entro il 18/6/2020.

Il cessionario utilizza il credito d’imposta ricevuto:

- in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno inoltre:

- non può essere fruita negli anni successivi;
- non può essere richiesta a rimborso.

4. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO E PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(D.L. 34/2020, art. 120 e 125)

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1 al D.L. 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, musei) è previsto un credito d’imposta pari ai 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari alla riapertura in sicurezza degli

esercizi aperti al pubblico, nei limiti di € 80.000 per beneficiario.

Possono fruire dell'agevolazione anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato nel 2021 in compensazione nel modello F24;
- ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

- interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, e per l'acquisto di arredi di sicurezza;
- agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto.

Lo stanziamento complessivo per tale agevolazione è pari a € 2 miliardi.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

L'art. 125 del D.L. 34/2020 ha abrogato l'art. 64 del D.L. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia" (illustrato nel nostro insight del 27/3/2020 "Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro"), ed ha introdotto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e gli enti non commerciali un credito d'imposta in misura pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare, l'agevolazione è riconosciuta per:

- le spese di sanificazione degli ambienti in cui si esercita l'attività lavorativa/istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;
- l'acquisto di:
 - DPI (ad esempio, mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
 - DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
 - prodotti detergenti e disinfettanti;
 - dispositivi per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio barriere e pannelli protettivi) e relative spese di installazione.

Tale agevolazione va indicata nel modello dei redditi relativo all'anno di sostenimento delle spese, è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 e non è tassata fini IRPEF/IRES/IRAP.

Inoltre, non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, L. 388/2000 (aumentato ad € 1.000.000, per il solo 2020, dall'art. 147, D.L. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi, ex art. 1, comma 53, L. 244/2007.

In alternativa all'utilizzo diretto fino al 31/12/2021 è possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'opzione per la

cessione deve essere effettuata in via telematica, con modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

I criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dell'agevolazione, ai fini del rispetto del limite di spesa (pari a € 200 milioni per l'anno 2020), saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020.

5. CESSIONI DI BENI NECESSARI A MITIGARE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19

(D.L. 34/2020, art. 148)

È riconosciuto, in via transitoria, a decorrere dal 19/5/2020 e fino al 31/12/2020 il regime di esenzione IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta "a monte", per le cessioni di beni necessari a mitigare il rischio di contagio da COVID-19.

Tra i beni oggetto di esenzione IVA rientrano: *“Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione*

idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.

Il trattamento di esenzione con diritto alla detrazione comporta che il fornitore IVA da una parte non addebita l'IVA sulla cessione, e dall'altra detrae l'IVA pagata a monte per acquistare, importare o produrre tali beni. Conseguentemente i fornitori di tali beni non dovranno applicare il meccanismo del pro-rata in proporzione al fatturato esente sulle cessioni di tali beni.

A partire dall'1/1/2021, le predette cessioni saranno soggette ad aliquota IVA del 5%.

6. ESENZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2020 PER IL SETTORE TURISTICO

(D.L. 34/2020, art 177)

Sono esentati dal pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020 in scadenza il 16/6/2020:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L'esenzione non riguarda l'immobile di proprietà di un soggetto (che deve versare l'IMU) che viene locato ad un altro soggetto per esercitare l'attività turistica.

7. RINVIO DI TERMINI PER FATTURE ELETTRONICHE, CORRISPETTIVI TELEMATICI, PLASTIC TAX E SUGAR TAX

(D.L. 34/2020, artt. 133,140-143)

Rinvio del termine per la moratoria delle sanzioni per l'invio dei corrispettivi telematici (art. 140)

È prorogato dal 30/6/2020 al 31/12/2020 il termine relativo alla moratoria delle sanzioni per la trasmissione dei corrispettivi telematici entro l'ultimo giorno del mese successivo, da parte dei soggetti il cui volume d'affari nel 2018 non era superiore a € 400.000.

Tali soggetti restano comunque obbligati ad emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 633/1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4/7/2019, n. 236086.

Rinvio della messa a disposizione dei documenti IVA (art. 142)

Il servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei registri IVA e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche è rinviato a partire dalle operazioni effettuate dall'1/1/2021 (invece che da quelle effettuate dall'1/7/2020).

Procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle e-fatture (art. 143)

È rinviata dall'1/1/2020 all'1/1/2021 la procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche via Sistema di Interscambio, messa in atto dall'Agenzia in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell'imposta di bollo stessa.

Rinvio della lotteria degli scontrini (art. 141)

L'avvio della lotteria degli scontrini è stato rinviato al 1/1/2021, a causa dell'emergenza Covid-19. L'introduzione di tale istituto è stata posticipata di sei mesi rispetto al termine precedentemente fissato, in modo tale che gli esercenti riescano a dotarsi degli strumenti necessari per dare avvio alla lotteria. Per ulteriori approfondimenti relativi al funzionamento di tale strumento si rimanda alla nostra circolare n. 6/2019 e alla recente [guida dell'Agenzia delle Entrate](#).

Rinvio dell'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax (art. 133)

L'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate sono state rinviate al 1/1/2021, a causa della diffusione del Coronavirus. Per ulteriori approfondimenti relativi a tali imposte si veda la nostra circolare n. 3/2020.

8. MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: IL BUONO MOBILITÀ

(D.L. 34/2020, art. 229)

Il Decreto Rilancio apporta rilevanti modifiche all'art. 2 del D.L. 111/2019 che aveva introdotto alcune misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane. Viene prevista a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione/Città metropolitane/capoluoghi di Provincia/Comuni con più di 50.000 abitanti la possibilità di usufruire anche cumulativamente delle seguenti agevolazioni:

- dal 4/5/2020 al 31/12/2020, un "buono mobilità" per l'acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita) o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale (escluse autovetture),

pari al 60% della spesa sostenuta, nel limite di € 500;

- un "buono mobilità", a seguito della rottamazione dall'1/1/2021 al 31/12/2021 di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, da utilizzare per il successivo riacquisto entro 3 anni di biciclette o di determinati mezzi elettrici o di servizi per la mobilità.

Le modalità ed i termini per l'ottenimento e l'erogazione dei benefici di cui sopra, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, saranno definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

9. RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

(D.L. 34/2020, art. 30)

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 è disposta la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". La spesa effettiva associata a tali voci sarà determinata, per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, in modo da non superare quella che si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente a 3 kW. Per l'attuazione di tale misura, è stata autorizzata una spesa di € 600 milioni per l'anno 2020.

10. MODIFICHE ISA

(D.L. 34/2020, art. 148)

Al fine di tener conto degli effetti correlati all'emergenza sanitaria sono programmati futuri interventi correttivi della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per i periodi di imposta 2020-2021 con l'inserimento di nuove ipotesi di esclusione dall'applicazione legate agli effetti economici dell'emergenza COVID-19 e l'individuazione di ulteriori dati e informazioni per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

I termini per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione saranno spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Nella definizione delle strategie di controllo basate sui livelli di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli ISA per il periodo 2019. Allo stesso modo, per il periodo d'imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

11. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVAFE PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

(D.L. 34/2020, art. 134)

Al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall'imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari, viene modificato l'art. 19 comma 20 del D.L. 201/2011 stabilendo:

- la misura fissa di € 100 per l'IVAFE applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in misura pari a € 14.000 come previsto per l'imposta di bollo.

12. CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI E PER L'EDITORIA

(D.L. 34/2020, art. 186, 188-190)

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020 - Ulteriore incremento (art. 186)

L'art. 186 del D.L. 34/2020 rafforza ulteriormente il regime straordinario del credito d'imposta per investimenti pubblicitari previsto per il 2020 dal D.L. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), mantenendo ferme le condizioni e i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

Limitatamente al 2020, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% (maggiorata quindi rispetto al 30% inizialmente previsto dal D.L. 18/2020) del valore degli investimenti effettuati, nel tetto massimo di spesa di € 60 milioni. L'agevolazione è riconosciuta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha chiarito che, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, viene meno per l'anno 2020 il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale.

Ciò comporta che, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che:

- programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
- nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
- hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2020.

La comunicazione telematica di richiesta dell'agevolazione deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30/9/2020. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31/3/2020 (termini ordinari) restano comunque valide.

Credito d'imposta per acquisto carta giornali (art. 188)

Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di € 24 milioni per l'anno 2020.

Credito d'imposta per i servizi digitali (art. 190)

Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività, entro il limite di € 8 milioni per l'anno 2020.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

